

SCHEMA REGIONALE DI CONVENZIONE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA ATS E COMUNI DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DELL' INTERVENTO A FAVORE DI MINORI VITTIME DI ABUSI/VIOLENZE/GRAVI EPISODI MALTRATTAMENTO PER I QUALI SIANO STATI ATTIVATI PROCEDIMENTI DI PROTEZIONE A CURA DEL T.M. E PROCEDIMENTI PENALI CONNESSI A TALE REATO

TRA

l'Agenzia di Tutela della Salute della Brianza (di seguito ATS), con sede legale nel Comune di Monza in viale Elvezia n.2 codice fiscale e partita IVA 09314190969 nella persona del Direttore Generale dott. Massimo Giupponi nato a Bergamo il 13.05.1964 domiciliato per la carica presso la sede della ATS

E

l'Ente capofila dell'Accordo di Programma per la realizzazione del piano di zona di Lecco – Comune di Lecco (di seguito denominato semplicemente "Ente") codice fiscale e/o partita IVA 00623530136 nella persona del Direttore dei Servizi Sociali d' Ambito Dr.ssa Marinella Panzeri, nata a Lecco il 20.04.1958 domiciliato per la carica ricoperta in Lecco C.so Promessi Sposi n. 32 codice fiscale PNZMNL58D60E507V in qualità di altro soggetto munito di potere di rappresentanza ai sensi del decreto del Sindaco n. 10/2016.

PREMESSO

- che con DGR n. X/5342 del 27 giugno 2016, nel quadro di quanto previsto nei LEA, sono state definite azioni migliorative per la misura comunità per minori vittime di abuso o maltrattamento di cui ai provvedimenti attuativi della DGR n.116/2013, attraverso la previsione di un intervento:
 - di protezione, assistenza e recupero dei minori vittime di abusi/violenza/gravi episodi di maltrattamento attuato in regime residenziale presso strutture residenziali per l'accoglienza dei minori autorizzate ai sensi della DGR, 16 febbraio 2005 - n. 20762, in possesso di tutti i requisiti di cui alle DDGR n. 856/2013 e 2942/2014, individuandole nelle comunità educative e nelle comunità familiari;
 - a favore di minori vittime di abusi/violenza/gravi episodi di maltrattamento per i quali:
 - è stato disposto un decreto di protezione da parte dell'autorità giudiziaria;
 - il comune dispone di precisa documentazione relativa a procedimenti penali assunti;
- che con DGR n. X/5342 del 27 giugno 2016, è stato approvato il presente schema di convenzione diretto a disciplinare i rapporti giuridici ed economici tra l'ATS e l'Ente in funzione dell'attuazione dell'intervento;

CONSIDERATO

che l'Ente capofila dell'Accordo di Programma per la realizzazione del piano di zona, Comune di Lecco, sottoscrive la presente convenzione per conto di tutti i Comuni afferenti all'Ambito territoriale di Lecco al fine di facilitare il raccordo con l'Agenzia di Tutela della Salute della Brianza e il coordinamento delle attività derivanti dall'attuazione dei sopra citati provvedimenti regionali.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto della convenzione

1. Oggetto della presente convenzione è la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l'ATS e l'Ente per il riconoscimento di un importo giornaliero a carico del Fondo Sanitario Regionale non superiore al 50% della retta giornaliera sostenuta dall'Ente e comunque entro l'importo massimo di 70 euro, a fronte dell'erogazione delle prestazioni declinate nell'art. 3 a favore dei minori che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2 della presente convenzione.
2. La presente convenzione è pertanto finalizzata a garantire un'adeguata presa in carico del minore vittima di abusi/violenze/gravi episodi di maltrattamento e a ridurre i fattori di rischio, riconoscendo all'Ente un contributo per le prestazioni di cui all'art. 2 erogate da professionalità specialistiche, nell'ambito del progetto educativo assistenziale individualizzato e rendicontato dall'ente stesso.

Art. 2

Minori destinatari dell'intervento

1. L'intervento è indirizzato a favore di minori vittime di abusi/violenze/ per i quali:
 - è stato disposto un decreto di protezione da parte dell'autorità giudiziaria;
 - il comune dispone di precisa documentazione relativa a procedimenti penali assunti.
2. L'intervento di protezione, assistenza e recupero a favore di minori vittime di abusi/violenza/gravi episodi di maltrattamento è attuato in regime residenziale presso strutture residenziali autorizzate ai sensi della DGR, 16 febbraio 2005 - n. 20762 "Definizione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali di accoglienza residenziale per minori" e in possesso di tutti i requisiti di cui alle DDGR n. 856/2013 e 2942/2014, individuandole nelle comunità educative e nelle comunità familiari.
3. L'intervento è garantito anche in relazione alle ipotesi di collocamento del minore presso strutture residenziali ubicate sul territorio di altre Regioni, a condizione che le stesse esercitino l'attività in conformità alle disposizioni in vigore nella Regione di ubicazione.

Art. 3

Prestazioni oggetto dell'intervento

Ai minori, secondo quanto previsto dal progetto individualizzato, devono essere garantiti:

- a. gli interventi propri dell'unità d'offerta e quelli definiti dalle precedenti deliberazioni attuative della DGR 116/2013;
- b. le prestazioni specialistiche, sanitarie, sociosanitarie e socio educative (ad esempio trattamenti psicoterapici, sostegno psicologico, accompagnamento dell'educatore, ecc.) volte a:
 - rimuovere le situazioni di pregiudizio della salute psicofisica del minore;
 - superare le difficoltà e il disagio affettivo e relazionale ristabilendo le condizioni per il recupero di una crescita armoniosa e serena;
 - sostenere il minore in tutte le fasi della presa in carico, ivi compreso l'accompagnamento nelle fasi processuali.

Art. 4

Impegni e compiti dell'Ente

1. L'Ente garantisce le attività di coordinamento necessarie all'attuazione di quanto disposto dalla presente convenzione per conto di tutti i Comuni afferenti all'Ambito territoriale.
2. In particolare, l'Ente si impegna a:
 - sottoscrivere la presente convenzione per conto dei Comuni afferenti all'Ambito territoriale;
 - trasmettere all'ATS territorialmente competente - entro le scadenze previste al successivo articolo 6 - la rendicontazione completa di tutti i dati richiesti dal flusso informativo definito da Regione Lombardia in relazione alla presa in carico dei minori vittime di abusi/violenza/gravi episodi di maltrattamento che presentano le caratteristiche di eleggibilità di cui al precedente articolo 2;
 - fornire all'ATS, ai fini del riconoscimento del contributo, la seguente documentazione a supporto comprovante la situazione specifica di ciascun minore rendicontato nel flusso informativo regionale di cui all'art. 6:
 - decreto dell'Autorità Giudiziaria Minorile e/o altri documenti in possesso del Comune attestante che il collocamento in struttura residenziale è stato determinato dalle condizioni che costituiscono requisito giuridico necessario per l'eleggibilità all'intervento, come previsto dalla norma dell'art. 2 della presente convenzione;
 - il Progetto Educativo Individualizzato (PEI) definito dalla struttura residenziale e condiviso dal Comune all'interno del quale siano chiaramente evidenziate le attività di natura sociosanitaria di cui all'art. 3 della presente convenzione;
 - la documentazione contabile attestante il pagamento a favore della struttura delle rette oggetto del contributo;
3. L'Ente è responsabile di quanto dichiarato e trasmesso all'ATS.

Art. 5

Impegni e compiti dell'ATS

1. L'ATS si impegna a:
 - verificare eventuali anomalie contenute nel flusso regionale di cui all'art. 6;
 - verificare la coerenza della rendicontazione e della documentazione presentata a supporto della richiesta di contributo - decreto dell'Autorità Giudiziaria Minorile, relazione dei servizi sociali comunali, altra documentazione - in funzione del rispetto delle condizioni di eleggibilità all'intervento previste dall'art. 2;
 - verificare le effettive giornate di presenza del minore presso la struttura residenziale, così come dichiarato nella rendicontazione, attraverso l'Ente e/o il Comune;
 - chiedere all'Ente eventuale documentazione integrativa ai fini dell'istruttoria.
2. La ATS conclude, per ogni periodo di rendicontazione trimestrale di cui al successivo articolo 6, il procedimento **entro 30 giorni** dal ricevimento delle relative evidenze istruttorie.
3. La ATS determina il valore del contributo in applicazione dell'art. 7, comma 2, della presente convenzione.
4. La ATS provvede altresì:
 - ad effettuare controlli sulla presenza del minore presso la struttura residenziale e sull'attuazione del Piano educativo individualizzato;
 - a garantire un'attività specifica di controllo sull'appropriatezza della presa in carico dei minori tenuto conto dei requisiti di eleggibilità definiti nel presente provvedimento e dell'effettiva erogazione a loro favore delle prestazioni sociosanitarie che ne costituiscono l'oggetto;
 - a disporre, in tutte le ipotesi di accertata inappropriata, l'abbattimento della remunerazione nei confronti dell'Ente.

Art. 6

Modalità di rendicontazione

1. La rendicontazione delle presenze del minore di cui all'art. 2, è effettuata attraverso l'utilizzo del flusso informativo definito dalla DG Welfare denominato "Comunità per minori".
2. Ciascun Comune direttamente, o attraverso l'Ente, inoltra alla ATS i dati previsti dal flusso "Comunità per Minori" con cadenza trimestrale ovvero in tempo utile alle scadenze regionali previste per l'assolvimento del medesimo debito informativo.
3. Nel caso in cui due Comuni partecipino al pagamento della retta di uno stesso minore, il debito informativo relativo al flusso "Comunità per Minori" viene assolto da parte del Comune titolare della tutela, a cui verranno pertanto corrisposti per intero da parte dell'ATS i contributi previsti dalla presente convenzione. Sarà cura ed obbligo di tale Comune raccordarsi con gli altri Comuni interessati per la regolazione diretta di eventuali quote parti spettanti.

Art. 7

Le modalità di liquidazione del contributo

1. Le Parti convengono che l'adempimento degli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 4 e 6 della presente convenzione, costituisce condizione giuridica necessaria per la liquidazione da parte dell'ATS del contributo regionale all'Ente secondo l'importo calcolato in applicazione dell'art. 1, fatto salvo in ogni caso il limite di cui al comma 2 del presente articolo.
2. La ATS determina il valore del contributo di cui all'art. 1 e liquida l'importo spettante all'Ente a conclusione della fase di istruttoria e previo corretto assolvimento del debito informativo regionale. L'assolvimento del debito informativo di cui al successivo art. 6 mediante l'alimentazione dei dati nel flusso regionale denominato "minori in comunità" e l'invio della documentazione di cui all'art. 5 alla ATS, costituiscono condizione giuridica necessaria per procedere al riconoscimento del contributo regionale. L'entità complessiva di quanto l'ATS potrà riconoscere all'Ente in attuazione della presente convenzione rientra in ogni caso nei limiti dell'importo compatibile con il livello di assegnazione definito da Regione per l'ATS in relazione all'attuazione della Misura.
3. L'ATS gestisce il processo di liquidazione del contributo secondo la tempistica di seguito declinata:
 - Entro 30 giorni dal ricevimento della rendicontazione, completamento della fase di istruttoria durante la quale l'ATS potrà chiedere chiarimenti o integrazioni rispetto alla documentazione ricevuta dall'Ente;
 - Entro 60 giorni dal completamento della fase istruttoria, liquidazione del contributo all'Ente, previa emissione di debita fattura o altro documento equivalente.
4. Il pagamento dovrà essere effettuato con le modalità previste dalla vigente normativa sul sistema di tesoreria unica (art. 35, commi 8-13 d.lgs n. 1/2012 e circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 11 del 24.03.2012) per gli enti che rientrano nel sistema. Per gli enti che non rientrano nel sistema di tesoreria unica il pagamento sarà effettuato su c/c bancario comunicato dall'Ente.

Art. 8

Durata della convenzione

La presente convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2016 con decorrenza dalla sottoscrizione, con possibilità di espresso rinnovo, sulla base della programmazione regionale.

Art. 9

Regime di riservatezza e protezione dei dati sensibili

1. Le parti, e per esse i relativi dipendenti e collaboratori, sono tenute ad osservare la massima riservatezza nei confronti di terzi non autorizzati in ordine a fatti, informazioni, cognizioni, documenti ed oggetti di natura riservata di cui vengano a conoscenza in virtù della presente convenzione.
2. Le parti si impegnano, per quanto di competenza, al rispetto della disciplina normativa in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 10

Trattamento dati personali

1. Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003 l'ATS assume la qualifica di responsabile del trattamento per i dati trattati di titolarità dell'Ente capofila.
Titolare del trattamento è l'Ente capofila nella persona del legale rappresentante.
Responsabile del trattamento è l'ATS nella persona di Direttore del Dipartimento competente.
2. Il Responsabile del trattamento:
 - dichiara di essere consapevole che i dati che tratta nell'espletamento del servizio/incarico ricevuto sono dati personali e quindi, come tali, essi sono soggetti all'applicazione del Codice per la protezione dei dati personali;
 - si obbliga ad ottemperare agli obblighi previsti dal D.Lgs.196/2003 anche con riferimento alla disciplina ivi contenuta rispetto ai dati personali sensibili e giudiziari;
 - si impegna a nominare, ai sensi dell'art.30 del D.Lgs.196/2003, i soggetti incaricati del trattamento stesso e di impartire loro specifiche istruzioni relative al trattamento dei dati loro affidato;
 - si impegna a comunicare all'Ente ogni eventuale affidamento a soggetti terzi di operazioni di trattamento di dati personali di cui è titolare l'Ente, affinché quest'ultimo ai fini della legittimità del trattamento affidato, possa nominare tali soggetti terzi responsabili del trattamento;
 - si impegna a nominare ed indicare all'Ente una persona fisica referente per la "protezione dei dati personali";
 - si impegna a relazionare annualmente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente l'altra parte in caso di situazioni anomale o di emergenze;
 - consente l'accesso dell'altra parte contraente o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alla modalità dei trattamenti ed all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.
3. Eventuali specificazioni potranno essere declinate con apposito disciplinare allegato alla convenzione (per trattamento di dati sensibili o giudiziari o tipologie di flussi di dati particolarmente complessi) o lettera/linee guida del titolare.

Art. 11

Recepimento di normative regionali

Le parti danno atto che la presente convenzione si intende automaticamente modificata o integrata per effetto di sopravvenute normative regionali il cui contenuto deve essere formalmente reso noto dalla ATS all'Ente, con la chiara indicazione dei termini relativi alle diverse eventuali obbligazioni.

Art. 12

Risoluzione della convenzione

1. Nel caso di inosservanza delle clausole della presente convenzione, la risoluzione della stessa si intende regolata dalle vigenti norme previste dal Codice Civile in materia di risoluzione del contratto.
2. Le parti possono recedere dalla presente convenzione mediante preavviso di tre mesi, da comunicare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'altra parte.

Art. 13

Foro competente

Le parti interessate, concordano di definire in modo amichevole qualunque controversia che possa nascere dall'interpretazione e dall'esecuzione della presente convenzione. Per ogni controversia si elegge competente il Foro provinciale sede dell'ATS che sottoscrive la convenzione.

Art. 14 Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile e alla normativa di settore.

Luogo Monza
Data 18/07/2016

Letto, confermato e sottoscritto
IL DIRETTORE GENERALE ATS della BRIANZA
Dott. Massimo Giupponi
(Firmato digitalmente)

IL LEGALE RAPPRESENTANTE (o suo delegato) IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI D'AMBITO – Comune di Lecco
Dr.ssa Marinella Panzeri
(Firmato digitalmente)
